

5-02411 Fregolent: Criticità applicative del regime agevolato per i titolari di partite IVA.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti, con riferimento al regime agevolato di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge di bilancio 2019, lamentano come lo stesso sembrerebbe incentivare la trasformazione delle società in ditte individuali al solo fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal citato regime.

Gli Onorevoli, pertanto, chiedono se non si intenda intervenire, anche attraverso la predisposizione di adeguati controlli, al fine di escludere tali comportamenti elusivi ed opportunistici.

Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia che con l'articolo 1, commi da 9 a 11, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) sono state apportate modifiche al regime forfetario introdotto con l'articolo 1, della legge n. 190 del 2014. Tali modifiche non hanno interessato la struttura del regime in vigore dal 1° gennaio 2015, bensì ne hanno principalmente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione, estendendolo ai soggetti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro (in precedenza il limite era inferiore e diversificato – da 25.000 a 50.000 euro – a seconda del settore di attività). Sono stati, inoltre, eliminati i limiti relativi ai beni strumentali e all'utilizzo di collaboratori che ne impedivano l'accesso nella previgente disciplina.

Ciò premesso, appare evidente che il vantaggio di operare in regime forfetario non discende dalle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2019, bensì è connaturato nell'impianto del regime stesso che è volto ad agevolare le iniziative produttive individuali di più limitate dimensioni.

Si evidenzia, inoltre, per eshaustività, che, al fine di evitare il fenomeno della traslazione del fatturato dall'attività esercitata in forma societaria verso quella esercitata in forma individuale e tassata in base alla disciplina del regime forfetario, con la stessa legge di bilancio 2019 è stata modificata la causa di esclusione, in senso restrittivo, riferita alla contestuale partecipazione del soggetto in regime forfetario ad una società.

Fino al 2018, infatti, non era consentito l'accesso al regime agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipavano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, ovvero a S.r.l. trasparenti di cui all'articolo 116 del Tuir.

Dal 2019 è precluso l'accesso al regime forfetario agli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del Tuir così come a quelli che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Con riferimento all'incremento delle partite IVA individuali tra i soggetti *over 65*, riconducibile, a parere dell'interrogante, alle modifiche normative introdotte dalla legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), giova sottolineare che nella formulazione attualmente in vigore, l'accesso al regime forfetario è precluso alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi di imposta.

Quanto alla ulteriore considerazione circa la possibilità che il soggetto in regime forfetario possa adottare comportamenti opportunistici ed elusivi, «cedendo» parte dei propri ricavi o compensi ad un altro contribuente al fine di «pagare» entrambi il 15 per cento di imposte, si evidenzia che tale comportamento elusivo non è legato necessariamente ad una «trasformazione» di società in ditte individuali, poiché lo stesso può essere posto in essere – anche a prescindere da un precedente esercizio dell'attività in forma associata – da soggetti che per evitare di superare la soglia per l'accesso al regime ricorrono a terzi per la fatturazione dei ricavi eccedenti. Ciò detto, laddove l'esercizio individuale dell'impresa o della professione dovesse risultare fittizio – ossia laddove l'attività fosse

svolta tramite una «società occulta» – tale comportamento potrebbe essere, comunque, perseguito e sanzionato attraverso le ordinarie attività di controllo.

In ultimo, con riguardo ai profili collegati alle attività di controllo, si evidenzia che, anche in occasione dell'estensione della platea dei potenziali beneficiari, saranno messi in campo presidi finalizzati ad evitare che possano accedere al regime soggetti che non possiedono i requisiti prescritti dalla legge, secondo due direttrici dell'azione di contrasto dei comportamenti illeciti:

- accessi diretti presso i contribuenti per verificare se sono in possesso dei requisiti per l'applicazione del regime agevolato;

- attività di analisi del rischio effettuata attraverso l'utilizzo delle informazioni a disposizione dell'Agenzia che individuerà i contribuenti con degli elevati profili di rischio nei confronti dei quali sarà effettuata la verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni normative.

L'attività di controllo sarà rivolta sia nei confronti di coloro che hanno adottato il regime per la prima volta sia nei confronti di coloro che già lo applicavano in precedenza.